

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 9 febbraio 2021**

# **La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, studi**

## **Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Carmen Iuvone, Massimo Puggioni,  
Giuseppina Liuzzo**

## Domande & Risposte

### **1. Art.19 c.1 prevede 5 giorni per integrazioni. Sono giorni lavorativi o consecutivi?**

*L'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione. Il termine indicato deve intendersi riferito a giorni consecutivi, in quanto la norma nulla specifica di diverso.*

### **2. Art.19 c.12 la pubblicazione dei dati raccolti, visto che il comma è successivo a quello di conclusione del procedimento, può avvenire insieme alla pubblicazione della determinazione dell'esito?**

*L'art. 19, comma 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che l'autorità competente deve pubblicare tempestivamente sul proprio sito Internet istituzionale "tutta la documentazione afferente il procedimento" nonché le informazioni raccolte, i risultati delle consultazioni svolte, le osservazioni e i pareri prodotti. Si ritiene che la pubblicazione possa avvenire in un'unica soluzione.*

### **3. Cosa si intende/prevede per adeguatezza della documentazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 19?**

*L'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione dello studio preliminare ambientale. Per adeguatezza può intendersi la sufficienza della documentazione prodotta rispetto all'adempimento richiesto dalla norma. Tale verifica, da compiere entro un termine molto stretto, è di tipo formale e prevede che si accerti la presenza dei documenti necessari, senza entrare nel merito del contenuto degli stessi. Qualora la documentazione risulti incompleta l'amministrazione potrà richiedere una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente.*

### **4. I giorni a disposizione dell'autorità competente PER CHIEDERE INTEGRAZIONI sono 5, come dicevamo prima o sono 10?**

*L'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che entro cinque giorni*

*dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente che devono essere trasmesse inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. L'articolo 23 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 prevede invece per la procedura di VIA un termine di quindici giorni per la verifica formale, mentre nei casi di cui agli articoli 27 e 27-bis la verifica formale si compie entro i primi dieci giorni limitatamente alla presenza del pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché all'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, mentre il resto delle verifiche si compiono successivamente.*

**5. Si è persa tutta la fase istruttoria e consultazione, più progetti in PAUR è una semplificazione?**

*Il quesito non è chiaro.*

**6. Molte Amministrazioni ritengono che il termine sia ordinatorio e non perentorio. Che fare?**

*Il quesito non è chiaro.*

**7. Ma chi fa queste modifiche normative sa che per potervi dare seguito servirebbe un ufficio VIA con un numero elevatissimo di funzionari esperti in tutte le materie tecniche oltre che in diritto amministrativo?**

*Il quesito non è chiaro.*

**8. E' possibile per un proponente richiedere solo il provvedimento di VIA di competenza regionale? In considerazione di un parere del consiglio di stato in merito.**

*L'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 prevede che "il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente*

*stesso". Si ritiene che il legislatore abbia previsto espressamente l'obbligo e non una mera facoltà di acquisire, insieme alla VIA regionale, tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Ne consegue che non sia possibile richiedere ed ottenere la sola VIA separatamente da tutti i restanti atti d'assenso necessari.*

**9. Con riferimento alle modifiche introdotte sul procedimento di screening VIA (art. 19 D.Lgs 152/2006), è stato disposto che, "...entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione ...". Che cosa si intende per adeguatezza? Un conto è verificare la completezza in 5 giorni e un conto è verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.**

*Per adeguatezza può intendersi la sufficienza della documentazione prodotta rispetto all'adempimento richiesto dalla norma. Tale verifica, da compiere entro un termine molto stretto, è di tipo formale e prevede che si accerti la presenza dei documenti necessari, senza entrare nel merito del contenuto degli stessi. In caso la documentazione risulti incompleta la norma dispone che l'amministrazione potrà richiedere una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente.*

**10. Come fanno i proponenti a rispondere alle richieste di integrazioni entro soli 15 giorni? E' praticamente impossibile allorquando l'autorità competente richieda nuove analisi, modellizzazioni, studi complessi.**

*L'art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 fa riferimento alla richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti e integrazioni al proponente. Con la finalità di creare un "dialogo collaborativo", stante la complessità degli studi preliminari ambientali. La disposizione, nel prevedere un termine ristretto per la regolarizzazione formale delle istanze, sembra voler spingere i proponenti ad effettuare un controllo preventivo sulla qualità della documentazione presentata, disincentivando la presentazione di istanze eccessivamente carenti sul piano progettuale.*

**11. Quale è il rapporto funzionale tra procedura di verifica di assoggettabilità e conferenza di servizi nel momento in cui in sede di conferenza si prescrivono alcune modifiche?**

*Non è chiaro l'oggetto del quesito.*

**12. Con riferimento ai progetti di competenza regionale, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione/concessione di un'opera assentita prima dell'entrata in vigore della normativa per la compatibilità ambientale, il rinnovo è assoggettato alla c.d. VIA postuma? E nel caso di rilascio della concessione definitiva ad impianti che godono di autorizzazione provvisoria, anch'essi realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa di valutazione ambientale?**

*Pur non essendo del tutto chiaro a quale “rinnovo” e a quale “autorizzazione provvisoria” si fa riferimento nel quesito, si ritiene che per il rilascio di ogni titolo abilitativo, ancorché consequenziale a un precedente titolo decaduto per decorrenza dei termini, debba essere verificata della sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma vigente al momento del rilascio dell'atto stesso. Ciò comporta la necessità di espletare anche eventuali fasi procedurali che all'epoca del rilascio del titolo originario non erano previste.*

*Se la domanda fosse riferita alle procedure di rinnovo e alle autorizzazioni di provvedimenti rilasciati con gli endoprocedimenti ambientali prima delle modifiche introdotte nel D.Lgs. 152/06 per effetto della L. 120/2020 è ovvio che trattandosi in ogni caso di res nova le procedure si avviano e si gestiscono con le intervenute modifiche normative. La VIA postuma di per sé non è esplicitamente prevista dall'ordinamento in vigore, poiché la VIA e/o la verifica di assoggettabilità coincidono con processi e procedure che vanno espletate prima della decisione e, conseguentemente pareri di VIA e/o di assoggettabilità a VIA, sono e debbono essere rilasciati, di norma, ex ante ogni intervento e costituiscono presupposti per il rilascio del provvedimento finale.*

**13. Queste nuove tempistiche e modalità siano da applicare anche ai procedimenti già in atto, ad esempio se ho una procedura di VIA partita a giugno 2020, devo applicare già i correttivi introdotti dal decreto semplificazioni?**

*L'art. 50, comma 3 del D.L. n. 76/2020 prevede che “Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La legge di conversione (n. 120 del*

*11/09/2020) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/09/2020, ed è entrata in vigore il 15/09/2020: le nuove disposizioni procedurali in materia di VIA si applicano pertanto alle istanze presentate dal 15/10/2020 in poi.*

**14. Chiedo conferma del fatto che questo decreto semplificazioni sia subordinato alle leggi regionali.**

*Non è chiaro l'oggetto del quesito.*

**15. I tempi di acquisizione dei pareri degli Enti dopo le integrazioni nel procedimento di PAUR.**

*Nel procedimenti di PAUR, i pareri degli Enti si acquisiscono in sede di conferenza di servizi, dopo l'eventuale fase di integrazioni; i lavori della conferenza si svolgono entro un termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di convocazione.*